Sintesi delle principali disposizioni in materia di contribuzione e sostegno all'occupazione – 2014

6 Febbraio 2014

Con l'allegata circolare n. 15/14, l'Inps ha fornito un riepilogo delle principali disposizioni sui temi contributivi e sulle misure previste a sostegno dell'occupazione relative all'anno 2014.

Fermo restando che nessuna variazione interesserà le aliquote contributive IVS attualmente previste per la generalità dei datori di lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni in favore dell'occupazione, l'Istituto ha ricordato che l'art. 1, co. 135 della legge di stabilità 2014 prevede, per le trasformazioni di contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, avvenute a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'integrale restituzione ai datori di lavoro del contributo addizionale ASpI dell'1,4%.

Tra le misure in favore dei disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro, trova conferma la previsione di cui all'art. 187 della legge di stabilità 2014 che impegna il Ministero del lavoro ad individuare, oltre a misure di sostegno del reddito, anche incentivi per favorire l'occupazione di tali lavoratori, definiti ai sensi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 264 del 19 aprile 2013, ossia lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo – per riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro – da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti.

Con riferimento agli interventi previsti in materia di ammortizzatori sociali, sono state confermate, ma con una diminuzione della misura prevista rispetto agli anni precedenti e con un limite di spesa pari a 50 milioni di euro, le disposizioni relative all'aumento dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà difensivi.

A tal riguardo, il comma 186 dell'art. 1 della legge di stabilità 2014 prevede che, per tale anno, il trattamento integrativo sia aumentato nella misura del 10% della retribuzione persa, passando quindi dal 60% al 70%.

È stata prorogata, inoltre, nei limiti di spesa di 40 milioni di euro, la previsione che consente di ricorrere ai contratti di solidarietà difensivi di cui all'art. 5, co. 5 della L. n. 236/93, alle imprese che non rientrano nel campo di applicazione della Cigs, nonché, nei limiti di ulteriori 50 milioni di euro, la disposizione relativa alle proroghe a 24 mesi della durata della Cigs per cessazione di attività.

Infine, per ciò che concerne la materia relativa alle agevolazioni contributive e, più in particolare, allo sgravio contributivo sulle erogazioni previste dalla contrattazione di secondo livello, l'Inps ha ricordato che le indicazioni al riguardo potranno essere fornite solo dopo la pubblicazione del decreto attuativo che dovrà disciplinare il riconoscimento dei benefici contributivi relativi alle quote di retribuzione corrisposte nell'anno precedente, così come previsto dall'art. 10, c. 2, del D.L. n. 102/13 e s.m.i.. Tale decreto, ai sensi del citato art. 10, co. 2, dovrà essere emanato entro il mese di febbraio 2014.

Per quanto non espressamente richiamato dalla presente comunicazione ed ai fini di una puntuale informativa, si fa esplicito rinvio alla nota in oggetto.

14815-Circolare Inps n. 15 -2014.pdfApri